

IN EVIDENZA:

- **Deduzione dell'Irap** da Irpef/Ires: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circ. n. 8/2013)
- Inapplicabilità dell'**imposta di bollo** sulla **Scia** (ris. n. 24/2013)
- **Finanziamenti infragruppo** e valide ragioni economiche (C.T.R. Lombardia n. 129/02/12)
- **Stp**: nuovo **modello organizzativo** per lo svolgimento delle professioni regolamentate ex L. n. 183/2011
- Procedure: compensazione di **cartelle esattoriali** Equitalia con **crediti erariali**
- Rubrica dei quesiti
- Rassegna della Giurisprudenza e della Prassi

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale **il fisco** a soli 8,50 euro in più

16

22 aprile
2013

Euro 7,90



il fisco

Gruppo Wolters Kluwer

Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XXXVII

PROCEDURE

Compensazione di cartelle esattoriali Equitalia con crediti erariali

di Vito Saracino^(*)

Nell'evoluzione delle procedure in materia di riscossione, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011, si è finalmente dato il via libera al pagamento (totale o parziale) dei debiti rinvenienti da cartelle esattoriali con crediti compensabili, tramite l'utilizzo del Modello F24 Accise.

A distanza di due anni dalla sua entrata in vigore, sono ancora in molti a ignorare la grande opportunità che il decreto ministeriale offre, specialmente se consideriamo il periodo economico che stiamo vivendo, dove a farla da padrona è la scarsità di liquidità finanziaria che rende difficile il pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Qui di seguito vengono evidenziati i tratti essenziali della disposizione che consente di sfruttare i crediti erariali per saldare il conto con Equitalia.

1. Premessa

L'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2011, emanato in attuazione dell'art. 31 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, ha sancito la possibilità di **pagare**, totalmente o parzialmente, le **somme iscritte a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori (cartella di pagamento Equitalia), mediante l'**utilizzo in compensazione di crediti tributari tramite il Modello F24**.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, attraverso la circ. n. 13/E dell'11 marzo 2011¹, ha fornito indicazioni in merito alle **modalità** di attuazione di tale novità, come di seguito riportate.

2. Soggetti interessati

Le novità interessano tutti i contribuenti che vantano dei crediti tributari da utilizzare in compensazione su Modello F24 e che contestualmente si trovino in una di queste situazioni:

1. abbiano **ruoli** per imposte erariali **emessi da Equitalia**;
2. siano **destinatari di avvisi di accertamento**, emessi dal 1° ottobre 2011, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva destinati a divenire **esecutivi** dopo il termine di 60 giorni dalla notifica.

^(*) Dottore commercialista e revisore contabile in Bitonto (BA).

¹ In *"il fisco"* n. 13/2011, fascicolo n. 1, pag. 2063.

3. Crediti utili per la compensazione

Ai fini dell'estinzione di un debito iscritto a ruolo sono compensabili i **crediti di tipo erariale**, quali crediti Irpef e Ires, crediti Iva, crediti Irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del Modello F24. Non sono invece utilizzabili eventuali crediti Inps e Inail.

4. Debiti compensabili

La possibilità di compensazione è offerta **solo per i debiti erariali** (Irpef, Ires, Iva, Irap e addizionali), e pertanto non possono essere estinti con compensazione i debiti Inps e Inail. Il debito in questione potrà essere saldato se scaturisce da cartelle esattoriali scadute e non. Possono essere saldati anche avvisi di accertamento, emessi dal 1° ottobre 2011, relativi a imposte dirette e Iva destinati a diventare esecutivi dopo i 60 giorni dalla notifica.

5. Modalità di pagamento

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 18/E del 21 febbraio 2011², ha precisato che il pagamento in compensazione delle somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuato solo tramite **Modello F24 Accise**, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito *Internet www.agenziaentrate.gov.it*, da inviare obbligatoriamente in modo telematico.

Nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza del campo "codice tributo" va inserito il termine RUOL denominato "pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori - Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio, n. 78"; nella stessa sezione nel campo "ente" va indicata la lettera "R", nel campo "prov." va indicata la sigla della provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla "Tabella T2 Sigle province", il campo "codice identificativo", il campo "mese" e il campo "anno di riferimento" non devono essere compilati.

Di seguito si riporta il Modello F24 Accise, utilizzabile per la compensazione in esame.

² In banca dati "fisconline".

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA		4001	0101	2010		693,27			
RITENUTE ALLA FONTE									
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
codice ufficio	codice atto						+/-	SALDO (A-B)	
TOTALE A					B	693,27	-	693,27	
SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati			
TOTALE C					D		+/-	SALDO (C-D)	
SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
TOTALE E					F		+/-	SALDO (E-F)	
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	intrab. Raw.	variaz. Acc.	numero Immobil.	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE G					H		+/-	SALDO (G-H)	
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE									
ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	mese	anno di riferimento	importi a debito versati			
R	B A	RUOL				693,27			
TOTALE O					P	693,27		SALDO (O)	
							+	693,27	
FIRMA									
						SALDO FINALE			
						EURO	+	0,00	

6. Estinzione totale o parziale del debito

Al contribuente è data la possibilità di estinguere **totalmente o anche solo parzialmente** i debiti iscritti a ruolo. Nel caso di **pagamento parziale** delle somme iscritte a ruolo, se ad esempio il credito disponibile non sia capiente ai fini della copertura totale delle somme iscritte a ruolo, è necessario **comunicare preventivamente ad Equitalia**, attraverso la "Dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 31, c. 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010)", qui di seguito riportata, disponibile presso tutti gli sportelli della rete Equitalia e scaricabile dai siti *Internet* delle società agenti di riscossione, a quale **parte** del debito erariale **imputare** il pagamento. In mancanza di tale comunicazione l'Agente della riscossione imputa il pagamento a partire dalla rata scaduta più remota. Se il debito viene estinto **totalmente** non è necessaria alcuna comunicazione ad Equitalia.

A	Equitalia	Spa
	sportello di	

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/O RICHIESTA DI
IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 31 , C. 1 DEL D.L. 31 MAGGIO
2010 N. 78 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010 N. 122)**

Il/La sottoscritto/a, nato/a a,
Prov., il/...../.....

C.F., residente in Prov.....
Via/Piazza n. C.A.P.
telefono fax e-mail

- dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione con modello F24 alle banche/poste, allegando copia della ricevuta di presentazione del modello F24;
- dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione di Euro con modello F24 tramite Entratel (ovvero servizi on-line) con data di versamento

Ai fini della presente allega i documenti identificativi del soggetto intestatario del pagamento con modello F24 e in particolare:

Per le persone fisiche:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- visura camerale aggiornata;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale / titolare della ditta individuale;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto (nei casi previsti).

Qualora la dichiarazione venga effettuata da un soggetto diverso dall'intestatario del pagamento, dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di identità del soggetto delegato e la relativa delega.

- Chiede di procedere all'attribuzione del pagamento secondo le specifiche riportate nel prospetto a tergo e, a tal fine, allega fotocopia del proprio documento di identità.

Qualora la richiesta venga presentata da un soggetto diverso dal firmatario dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di identità del soggetto delegato e la relativa delega.

7. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

A decorrere dal 1° gennaio 2011, con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 è stato istituito il **divieto** di utilizzo dei crediti in **compensazione** nel Modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di **importo superiore a € 1.500**. Di fatto, anche in presenza di un credito di consistente ammontare, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino all'intervenuto pagamento delle **somme iscritte a ruolo**, se di importo **superiore a € 1.500** e, pertanto, soltanto dopo l'estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo scaduti il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Per chiarire meglio il concetto qui di seguito verranno illustrati alcuni esempi.

Esempio n. 1

La ditta individuale Sergio Bianchi si trova nelle seguenti condizioni:

- debito per somme iscritte a ruolo (Irpef) non pagato pari a € 1.000;
- credito Iva 2012 pari ad € 15.000.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è inferiore a € 1.500 il contribuente può utilizzare in compensazione il credito Iva senza alcuna necessità di estinzione del debito Irpef.

Esempio n. 2

La ditta individuale Sergio Bianchi si trova nelle seguenti condizioni:

- debito previdenziale iscritto a ruolo non pagato pari a € 7.000;
- credito Iva 2012 pari ad € 7.000.

Poiché il debito iscritto a ruolo, nonostante sia superiore a € 1.500, non riguarda imposte erariali, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito Iva senza alcuna necessità di estinzione del debito previdenziale.

Esempio n. 3

La ditta individuale Sergio Bianchi si trova nelle seguenti condizioni:

- debito per somme iscritte a ruolo (Irpef, sanzioni, interessi) scaduto e non pagato pari a € 9.000;
- credito Irpef 2011 pari ad € 13.000;
- debito Iva in scadenza pari ad € 3.500.

Poiché il debito iscritto a ruolo è superiore a € 1.500 ed è scaduto, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito Irpef per il pagamento del saldo Iva periodico, dovrà provvedere all'estinzione del debito scaduto e potrà poi utilizzare il restante credito per il pagamento dell'Iva.

Il contribuente quindi è obbligato ad utilizzare i crediti disponibili preventivamente per saldare debiti iscritti a ruolo scaduti, mediante l'utilizzo di F24, e, in tal modo, libera l'utilizzo degli ulteriori crediti disponibili per altre compensazioni, altrimenti precluse, nell'ipotesi in cui il ruolo scaduto sia di importo superiore a € 1.500 e riguardi tributi erariali.

Le novità in materia di compensazione dei debiti erariali inseriti nelle cartelle esattoriali comportano due importanti conseguenze per il contribuente: l'obbligo del pagamento delle cartelle scadute e, al tempo stesso, la possibilità di adempiere a ciò utilizzando crediti erariali.